

Parti

Ricorrente: K.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risulta alcun elemento tale da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

(Causa C-56/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) — Marchio denominativo dell'Unione europea PORT CHARLOTTE — Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio — Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori «Porto» e «Port» in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale — Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine — Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 — Nozioni di «uso» e di «evocazione» di una denominazione di origine protetta)

(2017/C 382/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e O. Mondéjar Ortuño, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda e T. Scharf, agenti)

Altre parti nel procedimento: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (rappresentante: P. Sousa e Silva, avvocato), Bruichladdich Distillery Co.Ltd (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocate)

Interveniente a sostegno della parte Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e A. Alves, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), è annullata.
- 2) Il ricorso nella causa T-659/14, proposto dall'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013-4), è respinto.

- 3) *L'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP è condannato alle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Bruichladdich Distillery Co. Ltd nei due procedimenti.*
- 4) *La Repubblica portoghese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Causa C-60/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento)

(2017/C 382/17)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Mohammad Khir Amayry

Convenuto: Migrationsverket

Dispositivo

1) *L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:*

- *esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall'altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;*
- *esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.*

2) *L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.*